



## Provincia di Avellino

### Settore 4. Sviluppo Strategico e Assetto del Territorio

**Determinazione N. 653 del 27/03/2025**

**OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013, N° 59 (PUBBLICATO SULLA G.U. N° 124 DEL 29/05/2013): DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.). ISTANZA DELLA DITTA IRPINIA SERRAMENTI S.R.L. CON INSEDIAMENTO PRODUTTIVO (MANUTENZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE SERRAMENTI) SITO IN FLUMERI ALLA LOC. VALLE UFITA ZONA INDUSTRIALE SNC – FG. N° 28 P.LLE N° 827 – 854 – 246 – 520 – 606 – 610 – 1030 – 1038 – 1039 – 509 – 64. ADOZIONE MODIFICA SOSTANZIALE AUA**

#### IL DIRIGENTE

**Visto** il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”.

Visto in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) “il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3” del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;

- *comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*

**Visto** altresì, l'art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. 13 marzo 2013, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, quale autorità competente, ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di ubicazione dell'insediamento produttivo;

**Visto** il D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 che:

- alla Parte Terza reca norme in materia di tutela delle acque e delle risorse idriche;
- alla Parte Quarta reca norme in materia di gestione dei rifiuti che agli artt. 214, 215 e 216 assegna alla Provincia la competenza per l'iscrizione nel registro provinciale dei recuperatori degli impianti di trattamento rifiuti non pericolosi assoggettabili alla procedura semplificata;
- alla Parte Quinta reca norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera generate da impianti e dalle attività che producono emissioni in atmosfera, che all'art. 268, c. 1), lett. o) attribuisce alla Regione la competenza al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal Titolo I, Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06.

**Vista** la deliberazione di Giunta Regione Campania n° 25 del 18/01/2022, pubblicata sul B.U.R.C. n° 9 del 24/01/2022, che ha approvato la "**guida operativa** per le procedure relative al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex DPR 59/2013".

#### **Premesso che:**

- con determinazione n° **1530 del 20/08/2020** veniva adottata dalla Provincia di Avellino l'Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR 59/2013 a favore della ditta **IRPINIA SERRAMENTI S.r.l.**, relativa all'insediamento produttivo (*manutenzione e commercializzazione serramenti*) sito in Flumeri (AV) alla località Valle Ufita s.n.c.- fg. n° 28 p.lle n° 827,854, 246, 520, 606, 610, 1030, 1038, 1039, 509 e 64; (*vedi Allegato 1*);
- con successivo provvedimento n° **6132 del 29/09/2020** il SUAP del Comune di Flumeri rilasciava l'Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR 59/2013 indicando la scadenza della stessa per il giorno **28/09/2035**. (*vedi Allegato 2*).

#### **Dato atto che**

- Con PEC del 10/09/2024, acquisite al protocollo di questo Ente in pari data con il n° 40665, il SUAP del Comune di Flumeri, con comunicazione di avvio del procedimento n° 7658 del 12/09/2024, trasmetteva documentazione per istanza di AUA prodotta dalla ditta **IRPINIA SERRAMENTI S.r.l.**, finalizzata all'ottenimento dei seguenti titoli abilitativi: - **a.2) autorizzazione agli scarichi di acque reflue non in fognatura (Modifica Sostanziale)**; - **d) Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera art. 272 (Proseguimento senza modifiche)**; - **e.1) Comunicazione relativa all'impatto acustico (Proseguimento senza modifiche)**; per l'insediamento produttivo di cui all'oggetto, per il quale è stato assegnato il n. **685.1** dell'archivio AUA di questa Provincia;
- Con nota di riscontro n° 43071 del 23/09/2024, inviata a mezzo PEC, questo Ente invitava la ditta richiedente a fornire chiarimenti relativamente alle particelle dell'insediamento produttivo;
- Con PEC del 07/12/2024, acquisita al protocollo di questo Ente in data 10/12/2024 con il

- n° 56821, il SUAP del Comune di Flumeri con propria nota n° 10151 del 07/12/2024, trametteva la documentazione integrativa prodotta dalla ditta richiedente;
- Con nota di riscontro n° 59200 del 19/12/2024, inviata a mezzo PEC, questo Ente comunicava alla ditta **IRPINIA SERRAMENTI S.r.l.** di rinviare l'istanza di Modifica dell'AUA inserendo tutte le particelle riferite all'insediamento produttivo;
  - Con successiva PEC del 20/12/2024, acquisita al protocollo di questo Ente in pari data con il n° 59394, il SUAP del Comune di Flumeri con propria nota n° 10537 del 20/12/2024, trasmetteva le integrazioni prodotte dalla ditta *de quo*;
  - con PEC del 09/01/2025, acquisita al protocollo di questo Ente in data 10/01/2025 con il n° 1389, il SUAP del Comune di Flumeri trasmetteva *Attestato di conformità edilizio-urbanistica e il parere favorevole allo scarico in copro idrico superficiale espresso dal Responsabile dell'U.T.C. del Comune di Flumeri con propria nota n. 245 del 09/01/2025 (vedi Allegato 3)*;
  - con successiva PEC del 16/01/2025, acquisita al protocollo di questo Ente in pari data con il n° 2432, la Regione Campania – U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Avellino, con propria nota n° PG/21547, faceva richiesta di chiarimenti alla ditta **IRPINIA SERRAMENTI S.r.l.**;
  - con ulteriore PEC del 24/01/2025, acquisita al protocollo di questo Ente in pari data con il n° 3778, il SUAP del Comune di Flumeri trasmetteva i chiarimenti prodotti dalla ditta richiedente con la quale si specificava che nel ciclo lavorativo della stessa non risultano presenti attività di cui all' art. 272, comma 2-3, per le emissioni in atmosfera del D.Lgs. 152/06;
  - con PEC del 05/03/2025, acquisita al protocollo di questo Ente in data 06/03/2025 con il n° 10586, il Consorzio ASI con propria nota n° 1346 del 05/03/2025, faceva richiesta di parere tecnico di competenza al gestore De Vizia Transfer S.P.A. per la concessione allo scarico in rete fognaria consortile;
  - con successiva PEC del 10/03/2025, acquisita al protocollo di questo Ente in pari data con il n° 11198, il SUAP del Comune di Flumeri trasmetteva ulteriori integrazioni prodotte dalla ditta richiedente;
  - Con PEC del 19/03/2025, acquisita al protocollo di questo Ente in data 20/03/2025 con il n° 13312, il Consorzio ASI di Avellino, con propria nota n° 1647 del 19/03/2025, rilasciava la concessione a favore della ditta **IRPINIA SERRAMENTI s.r.l.** per lo scarico dei reflui provenienti dai servizi igienici aziendali nella rete fognaria nera consortile per 255 mc/anno e per l'uso della condotta consortile acque bianche per convogliare le acque meteoriche di dilavamento aziendali pretrattate e non, nel recapito finale, corpo idrico superficiale - Fiume Ufita (vedi Allegato 4).

### Considerato che:

- l'istanza della ditta **IRPINIA SERRAMENTI s.r.l.** è risultata corredata, oltre a quanto già citato in premessa e di cui si è dato atto, dalla seguente documentazione in formato digitale (pdf) ritenuta utile ai fini dell'istruttoria:
  - Istanza di AUA e relative schede;
  - Attestazione assolvimento imposta di bollo;
  - Comunicazione di avvio del procedimento;
  - Copia documento di riconoscimento del legale rappresentante;
  - Relazione tecnica;
  - Schema a blocchi relativo al processo produttivo;
  - Cartografia in grado di identificare l'ubicazione;
  - Planimetria catastale;
  - Planimetria Generale;
  - Planimetria generale progetto;

- Scheda tecnica impianto di trattamento in continuo delle acque di pioggia;
- Domanda di variazione concessione ASI;
- Dichiarazione per presenza/assenza sostanze pericolose;
- Copia visura camerale;

L'istruttoria, per quanto di competenza ex DPR 59/2013, espletata dal responsabile dell'U.O. - A.U.A. nonché RdP, ing. Massimiliano Roca, vista la relazione del RdP agli atti dell'ufficio di competenza, si è conclusa con esito favorevole, condizionato, comunque al rispetto, da parte del gestore dell'impianto, delle vigenti norme in campo ambientale, degli elaborati tecnici presentati a corredo dell'istanza di AUA, dei pareri espressi dagli Enti a vario titolo competenti come in precedenza richiamati, nonché delle prescrizioni di seguito riportate.

**Attesa** la propria competenza all'adozione dell'atto in forza del Decreto Presidenziale n. 78 del 30/12/2024, con il quale venivano conferiti allo scrivente, la dirigenza del Settore 3 – Edilizia Scolastica e Patrimonio – Demanio e Viabilità e, ad interim del Settore 4 – Sviluppo Strategico e Assetto del Territorio;

**Dato atto che** non sussistano né in capo al Responsabile del Procedimento, né in capo allo scrivente Dirigente situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui al vigente PTPCT;

**Richiamato** il comma terzo, lettera f) dell'art. 107 del d. lgs. 267/2000 e succ. mod. e int., nonché l'art. 4 del D.P.R. 59/2013;

**Ritenuto** tutto quanto sopra parte integrante del presente atto e, pertanto, che possa darsi luogo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale secondo il disposto del DPR 59/2013 ed esclusivamente per gli aspetti in esso contemplati e come da istanza de quo.

## DETERMINA

|           |  |
|-----------|--|
| <b>A)</b> | <p><b>di adottare a favore della ditta IRPINIA SERRAMENTI s.r.l., Partita IVA 02352950642, la Modifica Sostanziale dell'A.U.A. n° 6132 del 29/09/2020, ai sensi D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, per l'insediamento produttivo (<i>Manutenzione e commercializzazione serramenti</i>) sito in Flumeri alla Loc. Valle Ufita Zona Industriale snc - fg. 28, p.lle 827-854-245-520-606-610-1030-1038-1039-509-64.</b></p> <p><b><u>la presente A.U.A. comprende i seguenti titoli abilitativi:</u></b></p> <p><b>1) CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SCARICHI:</b></p> |
|-----------|--|

**Si prende atto che** la ditta **IRPINIA SERRAMENTI s.r.l.** recapita nella fogna nera consortile, le acque reflue prodotte dall'insediamento produttivo sito in Flumeri alla Loc. Valle Ufita Zona Industriale snc - fg. n° 28 p.lle n° 827-854-245-520-606-610-1030-1038-1039-509-64, per un quantitativo massimo annuo di **mc 255,00**. Il tutto secondo i parametri di legge vigenti e nel pieno rispetto del parere favorevole espresso dal Consorzio ASI di Avellino, con propria nota n° **1647 del 19/03/2025** e del relativo Nulla Osta quali-quantitativo espresso dal gestore del servizio fognatura in gestione alla società DE VIZIA TRANSFER S.P.A. (*vedi Allegato 4*). Atteso che tali acque finiscono nella fogna nera consortile che recapita nel depuratore ASI dell'agglomerato industriale di Flumeri, i relativi controlli sono a carico del gestore dell'impianto di depurazione.

**Quanto alle acque meteoriche e di dilavamento, si autorizza** lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento pretrattate e non (prima e seconda pioggia), provenienti dalle coperture, dal piazzale e dal parcheggio dell'insediamento produttivo della ditta **IRPINIA SERRAMENTI s.r.l.**, che verranno recapitate a mezzo condotta fognaria bianca consortile direttamente in corpo idrico superficiale, ovvero nel "**Fiume Ufita**" (*vedi Allegato 3*). Il tutto secondo i parametri di legge vigenti e nel pieno rispetto del Nulla Osta espresso dal Consorzio ASI di Avellino, con propria nota n° **1647 del 19/03/2025** e del relativo Nulla Osta quali-quantitativo espresso dal gestore del servizio fognatura in gestione alla società DE VIZIA TRANSFER S.P.A. (*vedi Allegato 4*).

**Si prescrive e si ricorda che:**

- le acque di dilavamento provenienti dalle coperture, dal piazzale e dal parcheggio dell'insediamento produttivo devono, comunque, rispettare le modalità e le prescrizioni stabilite dal d. lgs. 152/2006 e mantenersi nei limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 del medesimo decreto (**colonna corpo idrico superficiale**). Sarà cura della **IRPINIA SERRAMENTI s.r.l.** provvedere, in occasione di eventi meteorici significativi, agli autocontrolli qualitativi su tali acque nel previsto pozzetto di ispezione, con **cadenza almeno semestrale**, provvedendo a conservare i risultati ovvero a metterli a disposizione degli Enti deputati al controllo. In caso di non conformità dei controlli con i parametri previsti dalla norma come sopra specificata, occorrerà avvisare per tempo questa Provincia, l'ARPAC Dipartimento di Avellino e il Comune di Flumeri nonché provvedere ad horas a bloccare qualsiasi recapito in corpo idrico superficiale;
- **è fatto assoluto divieto di commistioni tra la rete interna di recapito in fognatura consortile nera e quella di recapito in corpo idrico superficiale che dovranno sempre essere distinte e separate;**
- è necessario garantire la corretta manutenzione di tutta la rete di raccolta e scarico delle acque meteoriche mediante periodica pulizia di tubazioni, caditoie e canalette di raccolta, nonché del sistema di trattamento finale;

- è necessario mettere in atto tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per evitare danni a terzi e per evitare qualsiasi inquinamento o pregiudizio al corpo ricettore, alle acque, al suolo, al sottosuolo e all'ambiente in genere;
- di rispettare tutte le norme e cautele prescritte in campo ambientale, sanitario ed urbanistico, nonché tutte le altre disposizioni di legge e regolamenti in materia di acque pubbliche, agricoltura, igiene e sicurezza pubblica.
- il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di gestione delle acque di pioggia dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione, in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;
- con idonea periodicità, dovranno essere effettuati adeguati controlli e manutenzioni alla rete delle acque e all'impianto di trattamento (in particolare spurghi di vasche e filtri ed asportazione dei relativi fanghi);
- la documentazione relativa alle manutenzioni /smaltimenti eseguiti dovrà essere annotata e conservata a disposizione degli organi di controllo;
- il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i controlli periodici così come previsto dal vigente Regolamento Consortile per le autorizzazioni agli scarichi, da comunicarsi tempestivamente sia a questa Provincia che al Consorzio ASI di Avellino, nonché al gestore DE VIZIA TRANSFER S.P.A.;
- laddove dovessero riscontrarsi anomalie nei parametri di scarico rispetto a quanto previsto dalla norma, sia in caso di attività di controllo da parte degli Enti deputati che durante gli autocontrolli, occorrerà provvedere alla chiusura immediata dello scarico e ad attivare tutte le procedure necessarie al ripristino della corretta funzionalità dello stesso.

**La presente parte di autorizzazione, come richiesto dal Consorzio ASI di Avellino, con propria nota n° 1647 del 19/03/2025 (vedi Allegato 4) è, comunque, condizionata al rilascio da parte del Comune di Flumeri, competente ai sensi del comma 250 dell'art. 1 della L.R 4/2011, del parere allo scarico in corpo idrico superficiale, tramite fogna bianca consortile, delle acque meteoriche e di dilavamento come da relazione tecnica allegata all'istanza di AUA.**

## **2) CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI ACUSTICA:**

**Visto** quanto dichiarato dalla ditta richiedente, che trattasi di proseguimento senza modifiche;  
**Visto** il precedente parere favorevole di compatibilità dell'insediamento con il piano di zonizzazione acustica comunale, espresso dal Comune di Flumeri – Ufficio Tecnico Comunale con propria nota n° 4227 del 04/07/2020 (vedi Allegato 5);

|                  |   |
|------------------|---|
|                  | <p><b><u>Si conferma Nulla Osta Acustico ai sensi della L.26 ottobre 1995 n. 447,</u></b><br/> nel rispetto della seguente prescrizione: in caso di variazione del ciclo produttivo e/o di qualsiasi attività prevista nello stabilimento sito in Flumeri (AV) alla Loc. Valle Ufita Zona Industriale snc - fg. 28 p.lle 827-854-245-520-606-610-1030-1038-1039-509-64, occorrerà predisporre una nuova relazione acustica, corredata da idoneo monitoraggio fonometrico (perizia) ad attività in esercizio, a firma di tecnico abilitato, che dimostri che le emissioni rumorose dall'attività di che trattasi rientrino nei limiti previsti dal P.Z.A. Comunale vigente e rispettino la normativa vigente in materia di acustica nei termini del limite di emissione assoluto e differenziale presso il recettore più esposto. Tale verifica dovrà considerare la situazione più gravosa come riportato al punto 5 dell'Allegato B al Decreto 16 marzo 1998.</p>  |
| <p><b>B)</b></p> | <p><b>di definire quanto segue:</b><br/> L'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013, ha durata di quindici anni decorrenti dalla data del rilascio dell'AUA da parte del SUAP (provvedimento conclusivo del procedimento) e potrà essere rinnovata e/o aggiornata anche con gli altri titoli abilitativi eventualmente necessari e di cui al comma 1 del citato art. 3 del D.P.R. 59/2013. Detta autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento per l'inosservanza di quanto riportato nel presente provvedimento ovvero per il mancato rispetto di tutte le norme in campo ambientale (con particolare riferimento al D. Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.), urbanistico e paesaggistico. La gestione dell'impianto deve, inoltre, avvenire in conformità con la documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di A.U.A.</p> <p>È fatto obbligo al titolare dell'azienda di richiedere nuova A.U.A., ovvero rinnovo o variante della presente autorizzazione, nel caso dovessero, in detto periodo, modificarsi le condizioni riportate nella documentazione tecnica a corredo dell'istanza ovvero nel presente provvedimento.</p> <p>Almeno sei mesi prima della scadenza, il titolare della presente autorizzazione invia all'Autorità competente di cui al D.P.R. 59/2013, tramite il SUAP, un'istanza di rinnovo corredata dalla documentazione tecnica e amministrativa aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013.</p> |
| <p><b>C)</b></p> | <p><b>di precisare ulteriormente, che:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ La ditta <b>IRPINIA SERRAMENTI s.r.l.</b> è obbligata a comunicare al Servizio Autorizzazione Unica Ambientale della Provincia di Avellino ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività, ovvero la sostituzione di un gestore con un altro;</li> <li>➤ il rilascio del presente provvedimento è ai soli fini di quanto previsto dal D.P.R. 59/2013 in materia di Autorizzazione Unica Ambientale, pertanto, restano salve ogni altra formalità e/o autorizzazione e/o verifica di compatibilità cui la ditta sia tenuta in forza di altra normativa ovvero non sostituisce gli eventuali necessari atti di concessione/autorizzazione di competenza di altri enti;</li> <li>➤ la presente determinazione dovrà sempre essere custodita durante lo svolgimento delle attività presso lo stabilimento e messa a disposizione in qualunque momento delle autorità di controllo insieme agli atti tecnici e amministrativi presentati con l'istanza di rinnovo.</li> <li>➤ ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n. 241 e succ. mod. e int., avverso la presente autorizzazione unica ambientale, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi</li> </ul>   |

giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

- per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia;
- tutti gli Enti a vario titolo competenti per i controlli sull'insediamento di che trattasi, in relazione agli aspetti autorizzativi di cui si fa riferimento nella presente autorizzazione, devono garantire i controlli di competenza e notificare questa Provincia sulle risultanze delle proprie attività di verifica e/o controllo al fine di consentire gli eventuali, consequenziali provvedimenti, anche in autotutela, in caso di riscontrate anomalie;
- in modo analogo, se i controlli di cui sopra sono svolti da gestori di pubblici servizi (ad es.: gestore del servizio di fognatura e/o del servizio di depurazione), occorrerà avvisare **anche** questa Provincia in caso di riscontrate anomalie;
- in rapporto all'attività oggetto del presente provvedimento, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dai Comuni nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale vigente, anche avvalendosi del supporto dell'ARPA e/o dell'ASL, ai sensi della Legge 447/95;
- la ditta **IRPINIA SERRAMENTI s.r.l.**, in relazione ai controlli che verranno disposti dalle Autorità e/o Enti competenti, è tenuta a fornire tutte le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi per consentire le necessarie verifiche;
- la ditta **IRPINIA SERRAMENTI s.r.l.**, risponde esclusivamente in proprio di qualunque danno o pregiudizio derivi o possa derivare a terzi o a cose, a seguito della realizzazione o gestione delle opere oggetto della presente autorizzazione, tenendo sollevata e indenne la Provincia di Avellino;
- sono fatti salvi i diritti di terzi, nonché le competenze autorizzative e concessorie non rientranti nella disciplina del DPR 59/2013 (edilizie, paesistiche, forestali, idrauliche, demaniali, etc.) spettanti ad altri Soggetti pubblici o altri Servizi provinciali in ordine sia alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'esercizio dell'attività aziendale, sia al loro mantenimento nell'arco di tempo di validità del presente provvedimento;
- **il presente provvedimento non è titolo abilitativo ma produrrà effetti solo con il rilascio dell'autorizzazione da parte del SUAP**, pertanto, il presente provvedimento, sarà trasmesso, telematicamente, ai sensi dell'art.4 comma 4 del citato D.P.R. n. 59/2013, al SUAP del Comune di Flumeri, per il rilascio del titolo abilitativo alla Società nei modi e nelle forme previste dalla norma;
- il titolo abilitativo, di cui all'art.4 comma 7 del D.P.R. n° 59/2013, potrà essere rilasciato dal SUAP, ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dell'inquinamento, **fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie.**

**Il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, dovrà verificare l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cui al precedente capoverso compreso i titoli edilizi e urbanistici (la compatibilità urbanistica costituisce presupposto per il legittimo esercizio dell'attività) e i titoli di godimento (proprietà, affitto, etc.) nonché quanto disposto dall'art. 3 della Legge Regionale n. 59 del 29 dicembre 2018;**



|           |   |
|-----------|---|
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la Provincia di Avellino si riserva quanto previsto all'art.5 comma 5 lettere a) e b) del D.P.R. n. 59/2013;</li> <li>➤ per ogni variazione e/o modifiche dell'impianto si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;</li> <li>➤ restano fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.</li> </ul> <p>Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.</p>   |
| <b>D)</b> | <p><b>di disporre che il presente atto venga trasmesso solo via PEC:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ al SUAP competente per territorio per il rilascio e la notifica del provvedimento conclusivo del procedimento di A.U.A. di che trattasi. Lo stesso SUAP provvederà a richiedere e far apporre sul provvedimento la marca da bollo di € 16,00 trasmettendone copia anche a questo Servizio in uno all'avvenuta notifica del provvedimento nonché a pubblicare copia del presente atto per almeno 30 gg. all'albo pretorio Comunale ed a trasmettere il provvedimento conclusivo, in uno al presente provvedimento: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ al <b>Consorzio ASI</b> di Avellino;</li> <li>➤ all'<b>U.T.C.</b> del Comune di Flumeri;</li> <li>➤ alla ditta <b>IRPINIA SERRAMENTI s.r.l.</b></li> </ul> </li> </ul> |
| <b>E)</b> | <p><b>di attestare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento;</li> <li>• che il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto dall'art. 5 lettera c) del Regolamento Europeo GDPR 679/2016”;</li> </ul>   |
| <b>F)</b> | <p><b>di dare atto che</b> tutta la documentazione citata e non allegata alla presente determinazione è conservata al n° <b>685.1</b> dell'archivio AUA del Servizio Tutela, Valorizzazione e recupero ambientale di questo Ente.</p>   |